

PLUS PLUS

24

Fisco



20
NOVEMBRE
2018
dalle 14,30 alle 18,30

L'evento di formazione gratuito è accreditato presso l'ODCEC di Locri per n. 4 c.f.p.

Preregistrazione:
Informazioni

Riferimenti commerciali

FATTURA ELETTRONICA IL PASSAGGIO DAL CARTACEO AL DIGITALE: PROCEDURE OPERATIVE E CASI PRATICI

Palazzo della Cultura Via Trieste 356 Locri (RC)

14,00
registrazione dei partecipanti

14,30
inizio lavori

18,30
conclusione lavori

INDIRIZZI DI SALUTO

Dott. Francesco Scordino Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri

RELATORI

Prof. Pierpaolo Ceroli, Dottore Commercialista e Revisore in Milano – Pubblicista de **Il Sole 24 ORE**
Drs.ssa Agnese Menghi Dottor.ssa Commercialista, Revisore Legale e collaboratrice de **Il Sole 24 ORE**

PROGRAMMA

- IL CAMMINO DELLA "RIFORMA DIGITALE"
- FATTURA B2B: REGOLE OPERATIVE DI INVIO E RECAPITO
- FATTURA B2C: LA GESTIONE DELLE FATTURE PER I CONSUMATORI
- LE REGOLE DELL'E-FATTURA PER I SUBAPPALTATORI
- CESSIONE CARBURANTI: E-FATTURA TRA ANTICIPI E PROROGHE E PAGAMENTI TRACCIABILI
- FATTURA ELETTRONICA E TAX FREE SHOPPING
- FATTURA PA: CENNI E DIFFERENZE CON IL PROCESSO B2B
- IL TRACCIATO TELEMATICO E LE PROCEDURE D'INVIO E DI RICEZIONE
- LO SCARTO DEL FILE E I REMEDI
- LA GESTIONE "ELETTRONICA" DEGLI AVVISI DI PARCELLE, DELLE FATTURE IN REVERSE CHARGE E DELLE AUTOFATTURE
- LE CRITICITÀ PER LE SOCIETÀ CON ESERCIZIO A CAVALLO
- BENEFICI E SEMPLIFICAZIONI DELLA DIGITALIZZAZIONE
- RASSEGNA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
- IL VALORE PROBATORIO E L'UTILIZZAZIONE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO
- CONSERVAZIONE ELETTRONICA: REGOLE E STRUMENTI
- IMPLICAZIONI CIVILI E PENALI DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI
- LE IMPLICAZIONI DELLA FATTURA ELETTRONICA NELL'AMBITO DELLA REVISIONE LEGALE CASI PRATICI



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Locri

segreteria@odceclocri.it

Alessandro Genova – Supporto Trade **Il Sole 24 ORE**
tel. 0630227616 – mail: alessandro.genova@ilsole24ore.com

Gaetano Pucci – Agente **Il Sole 24 ORE** Trading Network
tel. 342 6132280 mail: gaetano.pucci@ilsole24ore.com

GRUPPO **24 ORE**



Fattura Elettronica: Il passaggio dal cartaceo al digitale: procedure operative e casi pratici

STUDIO ASSOCIATO



Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro
www.cmnpp.it



Pierpaolo Ceroli

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Pubblicista de Il Sole 24 Ore

GRUPPO **24** ORE

20 Novembre 2018

Palazzo della Cultura

Via Trieste, 356 – LOCRI (RC)

Agenda - «Fatturazione Elettronica»



A

- **FATTURAZIONE
ELETTRONICA**

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa

Art. 7 bis D.L.
10.06.1994, n.
357

convertito in
Legge 8 Agosto
1994, n. 489

- Ha modificato l'art. 2220 c.c. – Conservazione delle Scritture Contabili.

D.Lgs.
7.3.2005, n.
82

- **CAD** «Codice dell'Amministrazione Digitale»

Art. 1 cc. Da
209 a 214,
Legge
24.12.2007, n.
244

- **Previsione della Fatturazione Elettronica PA**

Art. 1 Legge
24.12.2012, n.228
Recepimento

Direttiva 2010/45/UE Ha riscritto l'art. 21 del DPR 633/72

- Andando ad **integrare il D.Lgs. 20.2.2004, n. 52** Recepimento Direttiva 2001/115/CE volta alla Semplificazione e Armonizzazione delle modalità di fatturazione in materia di IVA

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Articolo 2220 Codice civile

(R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [[2312](#), [2457](#)].

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [[2214](#)].

Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere **conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini**, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Capo I - PRINCIPI GENERALI - Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione [Art. 1-2]

Capo II

((DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI))

Sezione I

Documento informatico [Artt. 20 – 23 quater]

Art. 20 - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

Art. 23 - Copie analogiche di documenti informatici


Art. 23-bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

Sezione II

((Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari)) [Art. 24 - 37]

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la **trasmissione**, la **conservazione** e l'**archiviazione** delle **fatture emesse** nei rapporti con le **amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, **le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.**



211. La **trasmissione** delle **fatture elettroniche** avviene attraverso il **Sistema di interscambio** istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite: a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio; c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Articolo 217

Ai fini della presente direttiva **per “fattura elettronica” s'intende** una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.»;

Articolo 232

Il ricorso ad una fattura elettronica è **subordinato** all'accordo del **destinatario**.

Articolo 233

1. L'autenticità dell'origine, **l'integrità** del contenuto e la **leggibilità** di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.

“Autenticità dell'origine” implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.

“Integrità del contenuto” implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.


2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:

a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (*), basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;

b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell'allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (**), qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.


Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa




Decorrenza dell'obbligo di emissione della Fattura Elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazioni (PA) cd. B2G

- ☐ **6.12.2013** per l'**avvio volontario**, previo accordo con i fornitori;
- ☐ **6.06.2014** per le fatture emesse nei **confronti dei Ministeri**, delle **Agenzie fiscali e degli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale**;
- ☐ **6.06.2015**, termine poi anticipato al **31.03.2015** dall'art. 25, co. 2, D.L. 24.4.2014, n. 66 per **tutte le Amministrazioni pubbliche, incluse quelle locali** secondo la disposizione di cui al D.L. n. 66/2014 (si veda anche Circ. Mef 9.03.2015, n. 1/DF, Risol. 19.10.2015, n. 88/E).

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Le Pubbliche Amministrazioni che ricevono la FatturaPa


Tutti gli enti e i soggetti inclusi dall'Istat nell'elenco (di cui alla legge n. 196/2009, art. 1, comma 3) aggiornato annualmente e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti, le amministrazioni autonome e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. legge n. 244/2007, art. 1, comma 209).

Si riportano di seguito gli «Elenchi Istat delle Pubbliche Amministrazioni» ad oggi pubblicati:

- ☐ **Elenco (30 settembre 2015) delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.** (legge di Contabilità e di Finanza pubblica);
- ☐ **Elenco (30 settembre 2016) delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.** (legge di Contabilità e di Finanza pubblica);
- ☐ **Elenco (29 settembre 2017) delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.** (legge di Contabilità e di Finanza pubblica);
- ☐ **Elenco (28 settembre 2018) delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.** (legge di Contabilità e di Finanza pubblica).

Quadro di riferimento normativo


Evoluzione normativa



Paesi senza regolamentazione specifica	Paesi con obbligo di fatturazione elettronica B2G (PA)
Bulgaria	Austria: dal primo gennaio 2014
Cipro	Belgio: dal 2018, per operazioni sopra i 135mila euro. Obbligo per tutte le operazioni verso la Regione nelle Fiandre, dal 2017
Grecia	Croazia: dal 28 febbraio 2016
Irlanda	Danimarca: dal primo febbraio 2005
Lettonia	Estonia: dal primo marzo 2017
Lussemburgo	Finlandia: dal primo gennaio 2010
Malta	Francia: introduzione progressiva dal 2017 al 2020, in base al numero di dipendenti
Polonia	Germania: dal 4 aprile 2017 per alcuni settori della pa, per tutta la PA in due step 27 novembre 2018 e 27 novembre 2019
Regno Unito	Lituania: dal primo luglio 2017
Slovacchia	Paesi bassi: dal primo gennaio 2017 verso lo stato centrale, per tutte le pa dal 2019
Ungheria	Repubblica Ceca
	Slovenia: dal primo gennaio 2015
	Spagna: dal 15 gennaio 2015. Opzione fattura cartacea sotto i 5mila euro
	Svezia: solo verso il governo centrale, dal primo luglio 2008

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



ART. 1, DELIBERA CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) N. 11/2004 – **DEFINIZIONI**

f) **memorizzazione**: processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici, anche sottoscritti ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 23 gennaio 2002, n. 10;

g) **archiviazione elettronica**: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nella precedente lett. f), univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione;


h) **documento archiviato**: documento informatico, anche sottoscritto, così come individuato nella precedente lett. f), sottoposto al processo di archiviazione elettronica;

i) **conservazione sostitutiva**: processo effettuato con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 della presente deliberazione;

l) **documento conservato**: documento sottoposto al processo di conservazione sostitutiva.

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



12-3-2014


Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 59

TERMINE	DEFINIZIONE
memorizzazione	processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici
conservazione	insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di conservazione
autenticità	caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L'autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico
integrità	insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato
leggibilità	insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l'intero ciclo di gestione dei documenti
funzione di hash	una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Art. 9 Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo

Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:


.....

d) **incentivare**, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, **l'utilizzo della fatturazione elettronica** e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché' di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;

.....

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Regole tecniche in materia di **formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione** temporale dei **documenti informatici** nonché di **formazione e conservazione** dei **documenti informatici delle pubbliche amministrazioni** ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del **Codice dell'amministrazione digitale** di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 5. - Duplicati informatici di documenti informatici

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Art. 6 - Copie e estratti informatici di documenti informatici

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23 -bis , comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

2. La copia o l'estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, **se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.**

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa

Decreto MEF 17.06.2014

«Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto»

- **sostitutivo del D.M. 23.01.2004** che stabiliva la modalità di conservazione, archiviazione formato elettronico tutti i documenti civili e fiscali

Art. 25, c. 2, D.L. 24.4.2015 n. 66

- **anticipo** al 31.3.2015 (anziché al 30.6) dell'**obbligo della fatturaPA** a tutte le altre Amministrazioni Pubbliche

D.Lgs. 5.08.2015, n. 127

- **Attuazione del criterio guida della Legge Delega Fiscale** recante norme per la trasmissione telematica delle operazioni iva ...e misure per incentivare l'adozione della e-fattura

D.L. 22.10.2016, n. 193

convertito nella
Legge
1°.12.2016,
n.225

- **«riduzione di 2 anni termini di accertamento»**

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

Art. 3 Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale

Art. 4 Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari

Art. 5 Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari

Art. 6 Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Art. 17. Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. **A decorrere dal 1° gennaio 2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. **Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.** Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.»;

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Disegno di
Legge

AC. 1074

- Semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale

Capo I - Misure di semplificazione fiscale

- ☐ **Art. 1** - *Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto*
- ☐ **Art. 2** - *Modifiche ai termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*
- ☐ **Art. 3** - *Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine della presentazione della dichiarazione telematica dei redditi*
- ☐ **Art. 4** - *Semplificazioni in materia di versamento unitario*
- ☐ **Art. 5** - *Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato*
- ☐ **Art. - 6** *Semplificazioni in materia di modelli dichiarativi*
- ☐ **Art. 7** - *Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche*
- ☐ **Art. 8** - *Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto*
- ☐ **Art. 9** - *Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF*
- ☐ **Art. 10** - *Conoscenza degli atti e semplificazione*
- ☐ **Art. 11** - *Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale*

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Disegno di
Legge

AC. 1074

- Semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale

- ☐ ART. 14 - TENUTA DELLA CONTABILITA' IN FORMA MECANIZZATA
- ☒ **Art. 15** - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE [**FATTURE ELETTRONICHE**];
- ☐ ART. 16 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCARTO D'ARCHIVIO NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA;
- ☐ ART. 17 – MODIFICHE AL REGIME DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI;
- ☒ **ART. 18** – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE TLEEMATICA DEI CORRISPETTIVI;
- ☐ ART. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE;
- ☐ ART. 20 – LIMITI ALLA PIGNORABILITA';
- ☐ ART. 21 – IMPOSTA SUL REDDITO PROFESSIONALE

Quadro di riferimento normativo

Evoluzione normativa



Disegno di
Legge

AC. 1074

- Semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale


❑ ART. 24 – REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI IMPATRIATI;

❑ ART. 35 – REINTRODUZIONE DELLA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI;

❑ **ART. 36** – MISURE PER IL CONTRASTO DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI.

Quadro di riferimento normativo

Principali documenti di prassi



PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

PIU' RISCHI O OPPORTUNITA' PER I COMMERCIALISTI?



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO
13-4-2018



**“I servizi contabili nell’era della
digitalizzazione: il passaggio
dalla contabilità analogica alla
contabilità digitale
e le opportunità per il
commercialista”**

*Prime osservazioni alla luce
della normativa
sulla FE obbligatoria tra privati*

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

PIU' RISCHI O OPPORTUNITA' PER I COMMERCIALISTI?



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

In particolare, si prevede di introdurre l'obbligo di emettere fattura elettronica anche nei rapporti tra privati in due fasi: la prima avrà inizio l'**1 luglio 2018** e riguarderà le cessioni di carburanti per autotrazione e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un appalto pubblico; la seconda fase, inizierà dall'**1 gennaio 2019** e interesserà tutte le altre operazioni tra soggetti privati.

L'**impatto** di tale previsione sarà notevole: si stima, infatti, che il recente intervento produrrà **annualmente circa 1,3 miliardi di documenti digitali.**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

PIU' RISCHI O OPPORTUNITA' PER I COMMERCIALISTI?



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti



Possibili opportunità di crescita e sviluppo della professione a partire da:

- **analisi dei rapporti con la clientela**, in particolare di quella tenuta alla contabilità semplificata che oggi rappresenta, invece, una possibile area di rischio per la professione dal momento che essa copre una rilevante quota di mercato nell'ambito dei servizi contabili e fiscali ed è potenzialmente più esposta alla concorrenza.

Sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 2015, le imprese operanti in contabilità semplificata sono 2.072.098 e sono formate da 1.607.671 imprese individuali e 464.427 società di persone. Si stima che il **76%** di questi soggetti, **vale a dire 1.574.795**, siano attualmente **clienti dei commercialisti** e generino una **quota di fatturato complessiva degli studi professionali** stimabile intorno al **25/30%**.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

PIU' RISCHI O OPPORTUNITA' PER I COMMERCIALISTI?



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



Oltre il **90%** degli iscritti all'Albo svolge attività contabile e fiscale di base e oltre **l'80%** trae la **maggior parte del suo fatturato da tale attività**.

Il documento intende suggerire ai commercialisti alcune possibili vie da percorrere per fornire un servizio più efficiente e mantenere al tempo stesso un ruolo strategico nel rapporto con l'impresa e l'imprenditore. A tal fine, dopo una breve analisi delle novità normative in tema di fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, viene presentato un nuovo modello di contabilità, definito per l'appunto "**digitale**", basato sulla gestione diretta da parte dello studio del processo di emissione, contabilizzazione e conservazione della fattura elettronica in un sistema che vede interagire telematicamente il cliente e lo studio che condividono lo spazio digitale entro il quale si svolge il processo di fatturazione.



STUDIO ASSOCIATO


Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmn.p.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

GdF: CIRCOLARE 13.4.2018 n. 114153/2018



La **principale finalità** dell'introduzione generalizzata della **FATTURA ELETTRONICA** è quella di fornire un nuovo ed **efficace strumento** per il **contrasto alle frodi**.


Infatti, l'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, si accompagna all'obbligo di far transitare tutte le fatture sul Sistema di Interscambio.

Pertanto, convogliando i documenti su un'unica piattaforma, l'Amministrazione finanziaria sarà in grado di acquisire i dati pressoché in tempo reale e, conseguentemente, di effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.

Queste **finalità** sono state **richiamate** e **condivise** nella **circolare della GdF** che evidenzia come la disponibilità immediata dei dati di fatturazione consentirà all'Amministrazione finanziaria di distinguere, nel novero dei soggetti che non presentano le dichiarazioni fiscali o non eseguono versamenti d'imposta, gli operatori che effettuano o hanno effettuato transazioni commerciali.

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

GdF: CIRCOLARE 13.4.2018 n. 114153/2018




In riferimento all'**ambito soggettivo** di applicazione delle nuove norme in materia di fatturazione, la circolare specifica che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica **riguarderà anche** i **commercianti al minuto** e i **soggetti assimilati** ex art. 22 del DPR 633/72. Infatti, tali operatori, sebbene siano tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino e/o ricevuta fiscale, dovranno emettere fattura in formato elettronico laddove richiesta dal cliente/consumatore finale al momento di effettuazione dell'operazione.

(a) si **considerano mezzi di pagamento idonei** a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni, l'utilizzo degli assegni (bancari e postali, circolari e non), dei vaglia cambiari e postali, degli strumenti elettronici previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), tra cui, ad esempio, l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentono l'addebito in conto corrente (es. **applicazioni su smartphone**);

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

RICHIESTA DI DEROGA ALL'INTRODUZIONE: COM(2018) 55 FINAL EU



Bruxelles, 5.2.2018

COM(2018) 55 final

2018/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

RICHIESTA DI DEROGA ALL'INTRODUZIONE: COM(2018) 55 FINAL EU



COMMISSIONE
EUROPEA

L 99/14

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/593 DEL CONSIGLIO


del 16 aprile 2018

che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto



PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

RICHIESTA DI DEROGA ALL'INTRODUZIONE: **COM(2018) 55 FINAL EU**



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva.

Articolo 2


In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

L'Italia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2.

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

RICHIESTA DI DEROGA ALL'INTRODUZIONE: **COM(2018) 55 FINAL EU**



Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2018 al 31 dicembre 2021. Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il **16 aprile 2018**

Per il Consiglio Il presidente

R. PORODZANOV

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO: CIRCOLARE N.12/2018



**FATTURAZIONE ELETTRONICA
LE FAQ SULLE NOVITA' IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblici

www.cmn.p.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO: **CIRCOLARE N.12/2018**

CIRCOLARE / PARERE

16. Quale ruolo è riservato ai Consulenti del Lavoro in materia di fatturazione elettronica?

I Consulenti del Lavoro nella gestione del processo di fatturazione elettronica hanno un ruolo specifico, individuato dal provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018 al punto 5.1. Infatti, gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, elencati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, hanno l'esclusività dell'attività di consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche dei propri clienti e la possibilità di effettuare la c.d. preregistrazione dei cessionari/committenti nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'emissione, la trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche potranno essere realizzate, invece, avvalendosi di qualsiasi soggetto terzo che fornisca tali servizi. Pertanto, gli intermediari abilitati potranno fornire un servizio completo ai propri clienti, comprensivo non solo delle fasi di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture ma anche di consultazione, estrazione dei documenti e di preregistrazione al SDI.

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Rassegna Stampa del **7.9.2018**

OSSERVATORIO SULLE PROFESSIONI DEL POLITECNICO DI MILANO

70.000 STUDI

2018

7.000 STUDI

2028

Come deve cambiare ora il commercialista

L'ANALISI

DI MARINO LONGONI

I 120 mila commercialisti italiani gestiscono 70 mila studi professionali, meno di due commercialisti per ogni studio. Secondo una recente ricerca dell'osservatorio sulle professioni del Politecnico di Milano, tra dieci anni, di questi 70 mila studi ne resteranno 7 mila! Uno scenario più o meno simile si prospetta per le altre professioni economiche, in particolare avvocati e consulenti del lavoro. Nel mondo delle professioni è in corso un vero e proprio mutamento genetico.

Il motore del cambiamento in atto è la rivoluzione digitale, che consente di automatizzare funzioni che fino a qualche tempo fa richiedevano l'intervento umano: così è stato per i cedolini paga, e così sta avvenendo con le dichiarazioni dei redditi precompilate e, tra poco, anche con la contabilità delle Pmi. L'obbligo di fatturazione elettronica, che dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio 2019, sarà una spinta ulteriore in questa direzione.

L'informatizzazione è anche il driver che sta aprendo le porte del mondo delle professioni a realtà che fino a pochi anni inesistenti, basti pensare ai Centri di assistenza fi-

scale, o alle grandi banche che si sta attrezzando per offrire servizi basici come la tenuta della contabilità o la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Addirittura è già scesa in campo Amazon. Tutti questi grossi player hanno capito che i dati aziendali sono il petrolio del futuro e sono scesi in campo non puntando alla remunerazione dei servizi offerti (sempre più vicina allo zero) ma alla gestione dei dati stessi.

Tanto per scendere nel concreto: già oggi i database aziendali possono essere usati per ottimizzare i servizi di controllo di gestione, di pianificazione fiscale, di elaborazione di benchmark competitivi, di gestio-

ne di tesoreria, e così via. Occorre però un cambio di mentalità, cosa che sta già avvenendo negli studi meglio strutturati. Non c'è dubbio che sono questi i servizi ad alto valore aggiunto per gli imprenditori, e che la competizione tra professionisti si giochi ormai nella capacità di gestire i dati in loro possesso per offrire una consulenza strategica di qualità (e ben retribuita). Esattamente ciò di cui gli imprenditori hanno sempre più bisogno.

— © Riproduzione riservata —

*Per rispondere
alla rivoluzione
digitale*



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicitari

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

27.09.2017

03.10.2018



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.2.2018

COM(2018) 55 final

2018/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto



CAMERA DEI DEPUTATI

VI COMMISSIONE FINANZE

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Antonino Maggiore

La Fatturazione Elettronica

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

03.10.2018



CAMERA DEI DEPUTATI

VI COMMISSIONE FINANZE

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Antonino Maggiore

La Fatturazione Elettronica

1. **digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi**, razionalizzando una serie di adempimenti amministrativi e contabili derivanti da disposizioni normative emanate in un periodo storico in cui si utilizzavano solo documenti analogici;
2. **offrire servizi di supporto agli operatori IVA** nella fase di liquidazione dell'imposta e di predisposizione delle dichiarazioni;
3. **permettere all'Amministrazione finanziaria l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti di tali operazioni in forma strutturata, certa e immediata, prima dei termini di presentazione della dichiarazione IVA**, potenziando, quindi, i processi di analisi del rischio e controllo per intercettare e arginare frodi o evasioni conclamate prima del momento dichiarativo. **Sul tema, occorre evidenziare che l'obbligo di fatturazione elettronica, con ogni probabilità, non produrrà effetti nei confronti di chi è solito non emettere fattura in relazione alle operazioni effettuate**, mentre potrà determinare un effetto di deterrenza verso quei soggetti che emettono fatture con dati difformi rispetto alle prestazioni effettivamente rese.

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

03.10.2018



CAMERA DEI DEPUTATI
VI COMMISSIONE FINANZE

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Antonino Maggiore

La Fatturazione Elettronica



Cos'è la Fattura Elettronica

Tipologie di fatture

Fattura cartacea

- Si intende un **documento analogico** (tipicamente su supporto cartaceo) o un documento che nasce in formato elettronico ma privo dei requisiti di integrità di contenuto, autenticità e leggibilità: ad esempio una fattura in **formato pdf** o **Word non firmato elettronicamente**.

Fatture create elettronicamente

- Si intende un documento che fin dalla sua prima origine assume un formato elettronico; si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l'integrità di contenuto, l'autenticità e leggibilità ma per il quale, a differenza della fattura elettronica, non vi è l'accettazione del destinatario; tale documento pertanto viene inviato al cessionario in formato cartaceo o via posta elettronica ma in assenza di accettazione formale.

Fattura elettronica

- Si intende un documento che fin dalla sua prima origine assume un formato elettronico; si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l'**integrità** e di contenuto, l'**autenticità** e **leggibilità** e per il quale vi è l'accettazione del destinatario.

Cos'è la Fattura Elettronica

Definizione di Fattura Elettronica

Direttiva 2010/45/UE



Articolo 217

Ai fini della presente direttiva **per “fattura elettronica” s'intende** una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.»;

Articolo 232

Il ricorso ad una fattura elettronica è **subordinato** all'accordo del **destinatario**.

Note esplicative

“L'accettazione di una fattura elettronica **da parte del destinatario può** essere determinata **in modo analogo a quello in cui è accettata una fattura cartacea**. Può trattarsi di un'accettazione scritta, o di un **tacito accordo** attraverso, per **esempio**, la trattazione o il pagamento della fattura ricevuta”.

Articolo 233

1. L'autenticità dell'origine, **l'integrità** del contenuto e la **leggibilità** di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

Cos'è la Fattura Elettronica

Definizione di Fattura Elettronica

Art. 21 DPR 633/72



Articolo 21 - Fatturazione delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. **Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.**

L'emissione della **fattura**, cartacea o **elettronica**, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è **consentita a condizione** che ne sia data **preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate** e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. **La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.**



Cos'è la Fattura Elettronica


Accettazione della Fattura Elettronica

2.6.2. Fattura inviata con mezzi tradizionali

La fattura, creata in forma cartacea o elettronica, può essere consegnata o spedita nei modi tradizionali in forma cartacea. La spedizione o la consegna costituiscono le modalità di invio ordinario per quanto concerne la fattura cartacea, mentre può costituire una forma alternativa di invio per la fattura in formato elettronico. Ad esempio, **la fattura creata in forma elettronica può essere spedita o consegnata in forma cartacea allorquando manca il consenso del destinatario alla trasmissione elettronica**. In tale caso, trattasi pur sempre di una fattura elettronica in quanto dotata del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.

L'invio della fattura mediante un qualsiasi strumento elettronico (es. via e-mail), senza il consenso del cliente, non dà luogo ad una trasmissione elettronica, bensì ad una consegna o spedizione della stessa mediante strumenti elettronici. Ne consegue che la fattura è elettronica solo per l'emittente, se ovviamente emessa in tale formato, mentre è sempre cartacea per il ricevente, secondo una distinzione che rileva, come si dirà in seguito, ai fini della disciplina della conservazione.

Lo stesso avviene nel caso di utilizzo di fax tradizionali, cioè non connessi a strumenti informatici, atteso che la fattura, sia elettronica che cartacea deve essere riprodotta su carta per l'invio ed il soggetto destinatario la riceve mediante stampa su supporto cartaceo (cfr risoluzione n. 107 del 2001).



Circolare n. 45/E del
19.10.2005
§ 2.6.2 pag. 28

Cos'è la Fattura Elettronica

Accettazione della Fattura Elettronica


1.1 Definizione

....

Inoltre, l'**articolo 21** nella sua nuova formulazione prevede che ***“il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario”***. A tal proposito, si precisa che il termine accettazione riprende le indicazioni delle **Note esplicative** alla **direttiva 2010/45/UE** e non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti.

Come meglio evidenziato nel successivo paragrafo 1.5, la circostanza che il destinatario della fattura elettronica, che riceve il documento elettronicamente, possa decidere o meno di “accettare” tale processo, non influenza l'obbligo dell'emittente di procedere comunque all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di autenticità dell'origine (A.), integrità del contenuto (I.) e leggibilità (L.) dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.


In altri termini, **laddove l'emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest'ultimo non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.**



Circolare n. 18/E
del 24.06.2014
§ 1.1 pag. 3

Cos'è la Fattura Elettronica

Requisiti della Fattura Elettronica




- ❑ l'adozione di “**controlli di gestione** che assicurino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi”.

[A+I+L]


Cos'è la Fattura Elettronica

Requisiti della Fattura Elettronica



Cos'è la Fattura Elettronica

Requisiti della Fattura Elettronica




- ❑ Le disposizioni comunitarie attinenti ai principi di autenticità, integrità e leggibilità sono state recepite **nell'ordinamento italiano** e hanno comportato la modifica dell'articolo 21, comma 3, del decreto IVA. L'articolo propone i medesimi strumenti citati dalla direttiva IVA con la differenza che, sia per la firma elettronica avanzata e i sistemi di trasmissione dati (EDI), sia in relazione al sistema di controllo di gestione, viene precisata la loro adeguatezza ad assicurare solamente i principi di integrità e autenticità del documento. Il **principio di leggibilità**, infatti, è strettamente connesso con le norme di **conservazione elettronica** della fattura che sono state oggetto di specifiche disposizioni normative (**articolo 39, del decreto IVA**) e che verranno approfondite nel proseguo della trattazione.

Cos'è la Fattura Elettronica

Requisiti della Fattura Elettronica

❑ Art. 39 DPR 633/72 - Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

.....



I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. **Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee **possono** essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

Cos'è la Fattura Elettronica

RIEPILOGO SOGGETTI OBBLIGATI

DAL 1° GENNAIO 2019



**CESSIONI
DI
BENI**







**PRESTAZIONI
DI
SERVIZI**

Effettuate verso
soggetti:

- residenti o
- stabiliti
- **Identificati**
in Italia con S.O.



**obbligo
fatturazione
Elettronica***



**OBBLIGO
DI
UTILIZZO
DEL
SDI**


** Fatte salve alcune eccezioni (Minimi e Forfettari)*

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp


Cos'è la Fattura Elettronica

SCHEMA DI SINTESI DELLA PROCEDURA



Cos'è la Fattura Elettronica

SCHEMA DI FLUSSO DELLA PROCEDURA



Cos'è la Fattura Elettronica

DATI DI SINTESI DELLA FATTURA ELETTRONICA AL 25.9.2018

03.10.2018



CAMERA DEI DEPUTATI
VI COMMISSIONE FINANZE

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Antonino Maggiore

La Fatturazione Elettronica

DATI DI SINTESI AL 25.09.2018

Numero di Fatture tra privati <i>(dal 1 Luglio)</i>	3.942.400
Numero di Fatture semplificate <i>(dal 1 Luglio)</i>	477
Numero di Soggetti che hanno richiesto la Generazione del QR	102.719
Deleghe consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o	31.239
Deleghe registrazione dell'indirizzo telematico <i>(dal 14 Giugno)</i>	19.655
Numero di RegISTRAZIONI indirizzo telematico SDI <i>(dal 14 Giugno)</i>	64.874

Si evidenzia inoltre che dall'analisi dei dati pervenuti attraverso lo "spesometro" 2017, circa **l'85% delle imprese emette annualmente un numero di fatture inferiore a 500.**

SI STIMA CHE DAL 2019 IL VOLUME MENSILE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE FATTURE ELETTRONICHE SARA' DI CIRCA 150/180 MILIONI OGNI MESE

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp



Provvedimento del 30.4.2018: Attività di Controllo

In caso di **attività di controllo**, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **l'Agenzia delle entrate** e la **Guardia di Finanza** possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione di cui al precedente punto 10.2, solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.

Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente.

Provvedimento 30.4.2018

Prot. N. 89757

§ 10.3 pag. 13




La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B

Caratteristiche di FatturaB2B

- ❖ il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo lo stesso **formato della FatturaPA**.
- ❖ l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della **firma elettronica** qualificata di chi emette la fattura **[FACOLTATIVA]**
- ❖ la trasmissione non è vincolata alla presenza del **codice identificativo univoco del destinatario** della fattura come avviene in fatturaPA, ma è possibile utilizzare anche la PEC





La «Falsa» semplificazione dell'assenza dell'obbligo della firma elettronica qualificata

Il requisito di autenticità ed integrità della fattura è garantito, pertanto, dalla sottoscrizione elettronica, ossia dall'apposizione della *“firma elettronica qualificata”*.

La fattura elettronica, così redatta, inoltre, *“ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile”*, (cfr articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005), ossia *“fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”*. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria (cfr articolo 21, comma 2 del menzionato d. lgs. n 82).

**Circolare n. 45/E del
19.10.2005
§ 2.5.2.1 pag. 22**





La «Falsa» semplificazione dell'assenza dell'obbligo della firma elettronica qualificata

Articolo 2702 Codice civile

(R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata [1967, 2701, 2715, 2821, 2835] fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [2652 n. 3; 214 c.p.c. 215 c.p.c.] (1).

*(1) Valore di scrittura privata riconosciuta è stato attribuito anche al documento informatico sottoscritto con firma elettronica nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento. L'art. 15, comma 2, della L. 59/97 (Bassanini) ha conferito infatti al documento informatico la medesima validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo, e successivamente il d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 ha confermato tale principio decisamente innovativo per il nostro ordinamento, sancendone la validità a tutti gli effetti di legge, sia sotto il profilo della validità, sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria. **L'unica condizione richiesta** è l'osservanza delle disposizioni del decreto, le quali hanno prescritto la **necessità della firma digitale** e di una serie di complessi requisiti tecnici, in grado di garantire in maniera univoca provenienza e integrità del documento informatico. L'art. 10 dello stesso decreto stabilisce poi l'estensione delle disposizioni dell'art. 2712 al documento informatico, attribuendogli quindi la possibilità di formare piena prova in ordine alle cose e ai fatti in esso rappresentate, sempre che la parte contro cui sono prodotte non le disconosca.*



La «Falsa» semplificazione dell'assenza dell'obbligo della firma elettronica qualificata

Articolo 2712 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Riproduzioni meccaniche

(1) Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

(1) Per la forma ed efficacia del documento informatico è necessario fare riferimento agli artt. 21, 23ter, d.lsg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); e anche al d. P. R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Posta elettronica certificata).

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Soggetti per cui permane la facoltà di emissione della fattura cartacea



**SOGGETTI
IVA**

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1,
co. 909, lett. a) ed f),
L.27.12.2017, n. 205

CONTRIBUENTI MINIMI
cd. «Regime di Vantaggio»
Art. 27, co. 1 e 2 D.L.
6.7.2011, n. 98
convertito nella
Legge 15.7.2011, n. 111

CONTRIBUENTI FORFETARI
Art. 1, co. da 54 a 89,
Legge 23.12.2014, n. 190

PRODUTTORI AGRICOLI
Art. 34 c. 6
DPR 633/72

SONO ESONERATI
(Art. 1, c. 3 D.Lgs.
N. 127/2015)
dall'obbligo della
Fatturazione
Elettronica

Provvedimento del
30.04.2018
+
Comunicato stampa

*Tuttavia
possono
farla*

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Soggetti per cui permane la facoltà di emissione della fattura cartacea




**SOGGETTI
IVA**



Legge di Bilancio 2018 - Art. 1,
co. 909, lett. a) ed f),
L.27.12.2017, n. 205

CONTRIBUENTI MINIMI
cd. «Regime di Vantaggio»
Art. 27, co. 1 e 2 D.L.
6.7.2011, n. 98
convertito nella
Legge 15.7.2011, n. 111

CONTRIBUENTI FORFETARI
Art. 1, co. da 54 a 89,
Legge 23.12.2014, n. 190



Obbligo
*fatturazione
elettronica*



cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea


Soggetti per cui permane la facoltà di emissione della fattura cartacea



Legge di Bilancio 2019
- Art. 6

CONTRIBUENTI MINIMI
cd. «Regime di Vantaggio»
Art. 27, co. 1 e 2 D.L.
6.7.2011, n. 98
convertito nella
Legge 15.7.2011, n. 111

CONTRIBUENTI FORFETARI
Art. 1, co. da 54 a 89,
Legge 23.12.2014, n. 190



La **Manovra 2019** comprende all'art. 4 «Estensione del regime forfettario» alcune modifiche per di questi ultimi e all'art. 6 anche la **nuovissima flat tax (regime forfettario)**.

Trattasi dell'**Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con ricavi compresi tra i 65mila ed i 100mila euro**.

In estrema sintesi, è un'aliquota piatta al 15%.

La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 e, di riflesso, pare che potranno agevolare della tassa al 15% ben 500 mila in più rispetto a quelle che già attualmente sono comprese nel regime forfettario. Confermata, inoltre, l'**aliquota del 5% per la durata di 5 anni, dedicata alle nuove attività**.

Resta inteso **che i soggetti sottoposti alla Flat Tax sono obbligati alla fatturazione elettronica contrariamente ai forfettari.**

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Soggetti obbligati alla Fattura Elettronica

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA **FE**

Legge di Bilancio 2018
Art. 1, co. 909, lett. a)
ed f), L.27.12.2017, n.
205

CESSIONI
DI BENI

PRESTAZIONI
DI SERVIZI

EFFETTUATE
o
RICEVUTE



Verso **Soggetti:**

☐ non residenti

☐ non stabiliti

In Italia

☐ *Identificati in Italia senza
Stabile Organizzazione*

Da **Soggetti:**

☐ non residenti


☐ non stabiliti

In Italia

☐ *Identificati in Italia senza
Stabile Organizzazione*

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Soggetti obbligati alla Fattura Elettronica



N.B. prima della **Decisione**
di esecuzione **UE 2018/593**
del Consiglio del **16.04.2018**


Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Soggetti obbligati alla Fattura Elettronica

N.B. Dopo della **Decisione**
di esecuzione UE 2018/593
del Consiglio del **16.04.2018**


Circolare n. 13/E del
2.18.2018
§ 1.2. pag. 4

Art. 15 D.L. 23.10.2018,
n.119 «Collegato»




Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Soggetti obbligati alla Fattura Elettronica

SOGGETTO PASSIVO		DPR 633/1972	DEFINIZIONE
		Art. 7 comma 1, lett. d)	<ul style="list-style-type: none">• Soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero;• Stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Soggetti obbligati alla Fattura Elettronica

SOGGETTO PASSIVO			DPR 633/1972	DEFINIZIONE
 Identificati	Direttamente		Art. 35-ter	I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente (ad oggi il Centro Operativo di Pescara) prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
	Tramite rappresentante fiscale		Art. 17, comma 3	<p>Il rappresentante fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none">• deve essere nominato con specifiche forme (D.P.R. n. 441/1997, art. 1, comma 4);• risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva;• la nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione;• se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto e accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Quadro sinottico Fattura Cartacea (Analogica) e Fattura Elettronica

Ciclo attivo - Committente soggetto passivo

	Residente	Residente PA	NON residente UE	NON residente Extra UE
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica



Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Quadro sinottico Fattura Cartacea (Analogica) e Fattura Elettronica

Ciclo attivo - Committente NON soggetto passivo

	Residente	NON residente UE	NON residente Extra UE	NON residente Extra UE – TAX Free¹³
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica	Fattura Elettronica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica	-

¹³ L'art. 4 bis del D.L. 193/2016 ha previsto l'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1 gennaio 2018 (prorogata al 1 settembre 2018) per gli acquisti di valore complessivo superiore ad euro 154,90 destinati all'uso personale ai sensi dell'art. 38 quater del DPR 633/72.

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Quadro sinottico Fattura Cartacea (Analogica) e Fattura Elettronica

Ciclo passivo - Fornitore soggetto passivo

	Residente	NON residente UE	NON residente Extra UE
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica

Residente
Minimo/Forfettario

Fattura
Analogica

Fattura
Analogica

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Doppio binario Fattura Analogica ed Elettronica



cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori **ad eccezione** delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli **impianti stradali di distribuzione**

**FATTURA ELETTRONICA
OBBLIGATORIA**

per i documenti fiscali relativi a

prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti, nel quadro di un **contratto di appalto** di lavori, servizi o forniture **stipulato con la Pubblica Amministrazione**.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni del «doppio binario» analogico elettronico fino al 31.12.2018



ESEMPIO

Si ipotizzi che la società NEFERTARI srl nel periodo 1.07.2018 -31.12.2018 effettui le seguenti operazioni:

1. Acquisti carburante per il suo parco auto aziendale mediante contratti di *netting*;
2. Acquisti merce per 10.000+IVA da un fornitore che abbia deciso di iniziare preventivamente (ossia prima del 1° gennaio 2019) la fatturazione in modalità elettronica;

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni del «doppio binario» analogico elettronico fino al 31.12.2018



ESEMPIO

Con riferimento:

- al punto 1 la società NEFERTARI srl, in qualità di destinatario della fattura, non potrà «subordinare l'accettazione» del ricorso alla fattura elettronica da parte del Cedente (es: Eni, Esso, Q8 etc.) in quanto quest'ultimo dal 1° luglio 2018 non ha alternative. **Inoltre, se non l'ha ricevuta entro 4 mesi, dovrà fare l'autofattura cartacea, se entro il 31.12.2018, altrimenti elettronica.**
- al punto 2 la società NEFERTARI srl può ancora «*decidere o meno di accettare*» il processo della fatturazione elettronica. In ogni caso valgono le precisazioni di cui alla **Circ. 18/E del 24.6.2014 § 1.1, 1.4 e 1.5** dove in quest'ultimo paragrafo è stato chiarito che «*anche al fine di non creare vincoli alla diffusione della fatturazione elettronica, si ritiene che tale processo non debba mantenere un obbligo di simmetria tra emittente e destinatario della fattura.*».

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni delle Fatture Analogiche estere dal 1°.01.2019: «ESTEROMETRO»



Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni delle Fatture Analogiche estere dal 1°.01.2019: «ESTEROMETRO»

Obbligatoria per tutti

Dal 1°.01.2019

ESTEROMETRO

Solo per le
OPERAZIONI
relative a
CESSIONI DI BENI
e
**PRESTAZIONI DI
SERVIZI**

EFFETTUATE
VERSO

**SOGGETTI
NON
RESIDENTI**

L'Esterometro
(per il solo ciclo attivo)
può essere omesso
trasmettendo al SDI le fatture
emesse
(Prov. 30.4.2018 § 9.4 pag. 12)

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp


Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni delle Fatture Analogiche estere dal 1°.01.2019: «ESTEROMETRO»



Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni delle Fatture Analogiche estere dal 1°.01.2019: «ESTEROMETRO»



Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni delle Fatture Analogiche estere dal 1°.01.2019: «ESTEROMETRO»

Obbligatoria per tutti

Dal 1°.01.2019

In generale ci sarà da gestire:

ESTEROMETRO

Esempi: fatture per servizi esteri, dove può capitare di registrare fatture di piccoli importi per servizi pubblicitari (si pensi alla pubblicità sui siti internet quali *facebook* o *google*) o per abbonamenti *software* (*adobe* oppure *antivirus*).

Già durante il 2019 sfruttando gli *standard* europei di tracciato “*xmlfattura*”, si dovrebbe poter “aggirare l’ostacolo” dell’Esterometro, chiedendo ai fornitori UE di trasmettere le fatture in XML andando a sfruttare quello che è stato uno degli obiettivi della Commissione europea già nel lontano 2008 (COM (2008) 394 – *small business act*) ovvero fare in modo che in tutta Europa gli operatori economici potessero parlare un’unica lingua, quella digitale al fine di favorire la crescita del **Mercato unico digitale europeo**.

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni delle Fatture Analogiche estere dal 1°.01.2019: «ESTEROMETRO»

Obbligatoria per tutti

Dal 1°.01.2019

Legge di Bilancio 2018

Art. 1, co. 915, L.27.12.2017, n. 205


**Il Collegato alla Legge di Bilancio per il 2019
– DL 23.10.2018, n. 119 -**

**non ha previsto,
contrariamente alle fatture elettroniche,
nessuna deroga sanzionatoria
all'Esterometro**

ESTEROMETRO

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Le implicazioni delle Fatture Analogiche estere dal 1°.01.2019: «ESTEROMETRO»



Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Paesi della UE che hanno introdotto l'obbligo della Fattura Elettronica B2B e B2C

**Portogallo,
che ha introdotto
l'obbligo
il 24 agosto 2012**



**Italia,
che ha introdotto
l'obbligo generalizzato
dal 1° gennaio 2019**



Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Paesi nel Mondo che hanno introdotto l'obbligo della Fattura Elettronica



Completed

- > Mexico
- > Brazil
- > Ecuador
- > Chile
- > Perú
- > Nicaragua
- > Argentina



In progress

- > Colombia
- > Guatemala
- > Uruguay



Study phase

- > Costa Rica
- > El Salvador
- > Panamá

CMNP

Coesistenza della Fattura Elettronica e Cartacea

Paesi nel Mondo che hanno introdotto l'obbligo della Fattura Elettronica

La fattura elettronica in America Latina

L'**America Latina è la regione più avanzata** per quanto riguarda l'uso e la diffusione della **fattura elettronica**. Qui il sistema è diventato uno strumento volto a migliorare il **controllo fiscale** e a mitigare gli elevati tassi di evasione.

I primi Paesi nell'utilizzo della fattura elettronica sono stati il **Cile, il Messico e il Brasile**. In questi paesi, il modello ha raggiunto ormai una diffusione di massa e oggi iniziano a svilupparsi altre procedure di adempimento fiscale, come la contabilità elettronica. L'obiettivo è quello di rendere più semplici queste attività per i contribuenti e contenere i costi.

L'**Argentina** è un altro degli stati in testa alla classifica. Dal 2016, **tutti i settori dell'economia hanno l'obbligo** di utilizzare la fattura elettronica nelle proprie relazioni commerciali. In **Perù** i livelli di adozione sono altissimi, anche se a oggi l'85% di chi emette fattura elettronica ha deciso di farlo in maniera totalmente volontaria. Il paese ha previsto comunque l'introduzione dell'**uso obbligatorio** di questa tecnologia per tutti i contribuenti nel **2018**.


Tra i paesi meno sviluppati in questo senso troviamo la **Colombia**. Il livello di accettazione di questo modello è infatti ancora molto basso ma **dal 2019**, tutte le aziende colombiane dovranno utilizzare la fatturazione elettronica.



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La protocollazione e la tenuta dei registri

Decreto Collegato Art. 19 octies, co. 6, D.L. 16.10.2017, n. 148



- Ai sensi dell'art. 7, c. 4-ter D.L. 357/1994, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio **per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

- In **deroga** a tale disposizione, la tenuta dei registri Iva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972) con sistemi elettronici è, in ogni caso, **considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.**


cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La protocollazione e la tenuta dei registri

Decreto Collegato Art. 19 octies, co. 6, D.L. 16.10.2017, n. 148 – **GdF Circ. del 13.4.2018**



Al riguardo, nel “**Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali – circolare n. 1/2018**” (cfr. Parte V, Capitolo 2, par. 2.) è stato precisato che qualora il citato termine “*sia decorso senza che sia avvenuta la stampa, le annotazioni informatiche sembrano potersi ritenere prive di ogni rilevanza giuridica fin dall’origine, con la rilevante conseguenza che la contabilità si considera come non tenuta con tutti gli effetti di ordine sanzionatorio che derivano da questa situazione, ivi compresi quelli che si producono sul piano delle modalità di ricostruzione della base imponibile*”.

Alla luce del nuovo **comma 4-quater** dell’art. 7 del D.L. n. 357/1994, pertanto, **tale indicazione è da intendersi riferibile alle ipotesi di omessa trascrizione su supporti cartacei, nei termini previsti, delle scritture contabili diverse dai registri IVA degli acquisti e delle vendite.**


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate
Servizio Imposte Dirette e I.V.A. – Sezione I.V.A. e Federalismo Fiscale
Viale XXI Aprile, 51 - Cap. 00162 Roma - Tel. 0644221 - fax 0644223202 - PEC: rm0010345p@pec.gdf.it
N. 114153/2018 di prot. Roma, 13 aprile 2018


cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La protocollazione e la tenuta dei registri

Decreto Collegato Art. 19 octies, co. 6, D.L. 16.10.2017, n. 148 – **GdF Circ. del 13.4.2018**



Risoluzione n. 46/E del 7.4.2017

Risoluzione n. 9/E del 29.1.2018

STAMPA/CONSERVAZIONE REGISTRI

ENTRO 3 MESI

DALLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La protocollazione e la tenuta dei registri

Decreto Dignità Art. 11 D.L. 12.07.2018, n. 87 – **convertito Legge 9.8.2018, n. 96**

Registri Iva - Esonero

❑ All'**art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. I soggetti obbligati alla **registrazione** dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo **sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro**, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La protocollazione e la tenuta dei registri

Art. 13 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**

Art. 13. -Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

«Il contribuente **deve numerare in ordine progressivo** le fatture e le bollette relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'arte o professione, le emesse a norma dell'articolo 17, e annotarle in apposito registro»;

«Il contribuente **deve annotare in un apposito registro** le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La protocollazione e la tenuta dei registri

Art. 13 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**


Art. 13. -Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

DECORRENZA



Dal 24.10.2018

DUBBI APERTI



**COME PUO' ESSERE ELIMINATA LA
NUMERAZIONE PROGRESSIVA SULLE
FATTURE EMESSE AI SENSI DELL'ART. 17,
CO. 2 DEL DPR 633/72???**

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La protocollazione e la tenuta dei registri

Art. 12 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**

Art. 12. - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contribuente **deve annotare** in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.



cd. «OPERAZIONI TRINAGOLARI INTERNE»

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La protocollazione e la tenuta dei registri

Art. 12 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**



MODIFICA I TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE:

☐ IMMEDIATE

☐ DIFFERITE

☐ RIEPILOGATIVA



UNICA **ECCEZIONE** RESTA
QUELLA PREVISTA PER LE



cd. «OPERAZIONI TRINAGOLARI INTERNE»

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le semplificazioni normative

Legge di Bilancio 2018

Art. 1, co. 909, lett. d), L.27.12.2017, n. 205

Art. 4 Semplificazioni amministrative e contabili

L'opzione verrà meno
dal 1°.01.2020

Art. 4 Semplificazioni amministrative e contabili

- ❑ Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai **soggetti passivi Iva** esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato **l'opzione** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:**
- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei **prospetti di liquidazione periodica dell'Iva**;
 - b) una **bozza** di **dichiarazione annuale Iva** e di **dichiarazione dei redditi**, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
 - c) le **bozze** dei **modelli F24** di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

cmnp formazione


Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le semplificazioni normative

Legge di Bilancio 2018

Art. 1, co. 909, lett. d), L.27.12.2017, n. 205

Art. 4 Semplificazioni amministrative e contabili



- ☐ Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva** di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisti).
- ☐ Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le semplificazioni normative

Legge di Bilancio 2018

Art. 1, co. 909, lett. d), L.27.12.2017, n. 205

Art. 4 Semplificazioni amministrative e contabili

DUBBI APERTI

Per i contribuenti “che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell’Agenzia” **viene meno l’obbligo di tenuta dei registri acquisti e vendite.**

Occorre chiarire se con tale espressione il legislatore abbia inteso riferirsi ai contribuenti che non modificano i dati precompilati, in quanto, in tal caso, l’agevolazione troverà scarsa applicazione. (Si veda «**Guida alla FE e Servizi Gratuiti dell’AE**» aggiornata al 4.10.2018 pag. 4)

Viene meno l’esonero da apposizione del visto di conformità o presentazione della garanzia (art. 38-bis co. 4 e 5 DPR 633/72), con riferimento alle istanze di rimborso Iva > €. 15.000.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi



Provvedimento 30.4.2018

Prot. N. 89757

§ 10.3 pag. 13

In caso di **attività di controllo**, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'**Agenzia delle entrate** e la **Guardia di Finanza** **possono consultare** le fatture elettroniche e le note di variazione di cui al precedente punto 10.2, **solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.**

Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è **effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile** allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente.

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

Art. 11. Disposizioni di semplificazione in tema di *emissione* delle fatture –DL 23.10.2018, n. 119

1. All'**articolo 21** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g -bis) **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi** ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, **sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;**»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La **fattura è emessa entro dieci giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».

2. **Le modifiche** di cui al comma 1 **si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.**



Anche i soggetti cd. **MINIMI** o **FORFETTARI**, dal 1° luglio 2019, **avranno 10 gg. in più per emettere la fattura cartacea** (analogica).


NB

La FATTURA ELETTRONICA si considera EMESSA solo quando E' TRASMESSA al SDI

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA



PROBLEMA SANZIONI


cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi


DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA



Art. 10. Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica –DL 24.10.2018, N.119

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le **sanzioni** di cui ai periodi precedenti:

a) **non si applicano** se la fattura è emessa con le modalità [**ELETRONICA**] di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) **si applicano** con **riduzione dell'80 per cento** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

REGOLA GENERALE SANZIONATORIA

A

Valida per i periodi:

- Dal 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018;
- Dal 1° luglio 2019.

?

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

DEROGA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA

B

Tuttavia, **se** entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA viene «riemessa» la **Fattura in modalità Elettronica**



Valida per il periodo:

- Dal **1° gennaio 2019** – **30 giugno 2019**.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

DEROGA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA

C

Tuttavia, **se** entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del **periodo successivo** viene «riemessa» la **Fattura in modalità Elettronica**



Valida per il periodo:

- Dal **1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019.**

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

REGOLA GENERALE SANZIONATORIA

A

Se non
Emette
Autofattura



Valida per i periodi:

- Dal 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018;
- Dal 1° luglio 2019.

?


Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

DEROGA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA

B

Se non emette
Autofattura
ma la emette comunque
entro i termini della
propria liquidazione
periodica IVA



Valida per il periodo:

- Dal **1° gennaio 2019** – **30 giugno 2019**.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

DEROGA REGOLA GENERALE SANZIONATORIA

C

e non
emette Autofattura
ma la emette comunque entro i
termini della liquidazione periodica
IVA successiva



Sanzione
ai sensi dell'Art. 6, co. 8,
D.Lgs. N. 471/97
**100% dell'Imposta
con minimo 250 euro
sono ridotte dell'80%**

Valida per il periodo:

- Dal **1° gennaio 2019** – **30 giugno 2019**.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

AC 1074 – NOVITA' IN ARRIVO: RIDUZIONE SANZIONI FINO A TUTTO IL 2019 PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Articolo 15

(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni tributarie)

L'articolo 15 riduce, a specifiche condizioni, l'importo delle **sanzioni** previste per le violazioni delle norme in tema di **fatturazione elettronica** (**comma 1**); disciplina le **ipotesi** in cui è **esclusa** l'applicazione delle **sanzioni** per le violazioni inerenti il **reverse charge** (**comma 2**) e modifica (**comma 3**) la generale **clausola di non punibilità** per le violazioni tributarie, stabilendo che esse non siano sanzionate ove non incidano sul *quantum* dovuto, salvo il caso di omessa dichiarazione con imposta a debito.

In particolare, con le disposizioni del **comma 1** sono **ridotte alla metà del minimo edittale** le **sanzioni** comminate per le **infrazioni** commesse **sino al 31 dicembre 2019** che riguardino l'**omessa, errata o tardiva emissione di fatture elettroniche**.

Si tratta in particolare delle sanzioni emesse per le violazioni previste dall'articolo 1, comma 6 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (provvedimento che, in ottemperanza alla delega della legge n. 23 del 2014, ha disciplinato la fatturazione elettronica).

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

AC 1074 – NOVITA' IN ARRIVO: RIDUZIONE SANZIONI FINO A TUTTO IL 2019 PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si rammenta al riguardo che il richiamato articolo 6 dispone:

- in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quella elettronica, che essa si intenda come non emessa. In tal caso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero quelle previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. In sintesi, chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Inoltre, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione nelle modalità previste dalla legge;

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

AC 1074 – NOVITA' IN ARRIVO: RIDUZIONE SANZIONI FINO A TUTTO IL 2019 PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- nel caso in cui sia omessa la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi transfrontalieri, ovvero nel caso tali dati siano incompleti o inesatti, che si applichi la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-*quater*, del richiamato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Essa è pari a 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

TERMINI DI ACCERTAMENTO: RIDUZIONE

D.L. 22.10.2016, n. 193 coordinato con la legge di conversione 1°
dicembre 2016, n. 225

Art. 4 comma 6 lett. A – ter

....omissis....

*a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), [del **D.lgs. 5.08.2015, n. 127**]
le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;*



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

TERMINI DI ACCERTAMENTO: RIDUZIONE

D.LGS.
5.8.2015, N.127

CONDIZIONE

ABROGATO DAL
1°.01.2020

Art. 3 *Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti*


1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono **ridotti di due anni**. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

TERMINI DI ACCERTAMENTO: RIDUZIONE

CONDIZIONE



In altri termini per **tutti gli operatori Iva** che

termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all'art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).

TERMINI DI ACCERTAMENTO: RIDUZIONE

- ✓ Tale **riduzione non si applica, fino al 1°.01.2020**, ai soggetti che esercitano anche **il commercio al minuto e attività assimilate** (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), **salvo che** abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, prevista dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1° gennaio 2019**.

DUBBI APERTI



- ✓ I **contribuenti minimi e i forfettari**, al momento, **sembrano esclusi dalla riduzione giacché esonerati dalla fatturazione elettronica**, a meno che non decidano spontaneamente di sottoporsi ai nuovi obblighi ed emettere fatture elettroniche.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

TERMINI DI ACCERTAMENTO: RIDUZIONE


ART. 43 DPR 600/1973 – TERMINE PER L'ACCERTAMENTO

1. *Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quinto** [quarto anno per i periodi di imposta ante cedenti a quelli alla data del 31.12.2016] anno successivo a quello in cui è stata **presentata** la **dichiarazione**.*
2. *Nei casi di **omessa presentazione** della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato **entro il 31 dicembre del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (140)*
3. *Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.*

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

TERMINI DI ACCERTAMENTO: EFFETTI COMBINATI SUL NUOVO CALENDARIO



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

Art. 14 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DELL'IVA

Art. 1 Dichiarazioni e versamenti periodici DPR 23.3.1998, N. 100

1. **Entro il giorno 16 di ciascun mese**, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26

del'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

I profili sanzionatori e accertativi

Art. 14 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DELL'IVA

REGOLA GENERALE VALIDA DA GENNAIO A NOVEMBRE



REGOLA GENERALE PER




cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica



La **fattura immediata**, come indica il nome stesso, deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente, anche a mezzo di sistemi elettronici, entro lo stesso giorno di effettuazione della vendita o prestazione del servizio **[dal 1° LUGLIO 2019 ENTRO I 10 GG. SUCCESSIVI ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE]**.

Da ciò si evince che la fattura immediata non ha carattere accompagnatorio, per cui i beni/servizi venduti devono poter essere consegnati senza alcun documento.

La **fattura immediata rappresenta** la **regola generale** ed è il documento di normale uso quando non c'è obbligo di documento di accompagnamento merce.

La fattura per regola viene considerata emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte; non esiste obbligo di verificare la ricezione.

L'emissione di **fattura immediata** per la cessione di beni/servizi consente di **evitare**

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica

**FATTURA
=
FATTURA
IMMEDIATA**


La **fattura** deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione, [dal 1° LUGLIO 2019 ENTRO I 10 GG. SUCCESSIVI ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE]. ossia:

- all'atto della **consegna o spedizione** per i beni mobili;
- al momento della **stipulazione dell'atto notarile** per i beni immobili;
- al momento del **pagamento del corrispettivo** per le prestazioni di servizi

La **fattura si considera emessa** [all'atto della consegna o spedizione al cliente ovvero] all'atto della sua **trasmissione elettronica** (non assume alcuna rilevanza il momento di compilazione del documento).

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica



DDT

CMP

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica


Documento Di Trasporto DDT

CEDENTE: Data, Dignit�, Domicilio o Residenza, Partita IVA CESSUARIO: Data, Dignit�, Domicilio o Residenza, Partita IVA CATEGORIA DEL TRASPORTO		<div style="text-align: center;"> DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.D.E. 472 del 14-09-1995 - D.F.R. 696 del 21.12.1995 </div> N. _____ del _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> a mezzo: <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario </div> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: small;"> (1) SOLO DI DECAPAZIONE (se diverso dall'indirizzo dell'acquirente) o INDELLAZIONE </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: small;"> VLS. CREARE N. _____ DEL _____ <div style="float: right;"> <input type="checkbox"/> in conto <input type="checkbox"/> a saldo </div> </div>				
QUANTIT� DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualit�) IMPORTO (1)						
APETTO-ESTERIORI DEI BENI		N. COLA	PISC. AC.	PORTO	TOTALE €	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		<input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario		DATA DI CREAZIONE DEL D.D.T.	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI		N. PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSUARIO		

6512D2 (n)

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) A sensi dell'art. 3, comma 2, del D.D.E. 443/97 e successive modificazioni.

1



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica

DDT

Il [DPR 472/96](#) ha introdotto il **cosiddetto Documento di Trasporto (DDT)** in sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento; il DDT **certifica il trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente).**

I beni viaggianti **non** devono quindi più essere scortati obbligatoriamente da un documento durante il trasporto.

Non occorre emettere il documento di trasporto, cosiddetto DDT, per le consegne di beni ceduti con fatturazione immediata.

L'obbligo di emissione permane, invece, nel caso in cui si voglia utilizzare la fatturazione **differita**; esso non deve necessariamente accompagnare i beni ceduti, ma può anche essere spedito o inviato per corriere o per fax. **Il DDT è inoltre utilizzabile per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà** (in lavorazione, deposito, comodato, ecc.).

Il DDT deve essere **emesso in almeno 2 copie, in forma libera, e deve contenere:**

- 1) la **data di effettuazione dell'operazione** (consegna o spedizione)
- 2) le **generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto;**
- 3) la **descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.**

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica

DDT

Qualora il **trasporto dei beni** richieda la presenza di **più vettori** nell'ambito dell'intera tratta, il **contribuente deve utilizzare i documenti di trasporto indicando almeno le generalità del primo incaricato del trasporto.**

Ricordiamo infine che in base a quanto previsto dall'**art. 53, c. 1 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972** in tema di **superamento della presunzione di acquisto**, la **consegna dei beni dati ".... in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà..."** può risultare, oltre che dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile in conformità dell'art. 39 dello stesso decreto, anche da altro documento conservato a norma dello stesso articolo. A tal fine il DDT deve contenere l'espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni etc.) con l'obbligo di conservazione sia da parte dell'emittente che del soggetto destinatario dei beni.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica

FATTURA DIFFERITA

La **Fattura Differita** è un documento fiscale **emesso in un momento diverso da quello dell'effettuazione della prestazione**, oppure **diverso dalla consegna della merce**.


Di norma la Fattura Differita **viene utilizzata per la fatturazione a fine mese di merce consegnata con DDT nel corso del mese solare**. Questo permette di **avere una sola fattura a fronte di molte spedizioni/consegne di merce per il cliente**. Si adotta questo sistema quando i propri clienti hanno una frequenza di ordini evasi nel mese abbastanza elevata.

Come **regola generale** la Fattura Differita può essere emessa solo in riferimento a **cessione di beni consegnati con apposito DDT o bolla di accompagnamento (nei casi in cui è ancora prevista) o ricevuta fiscale o scontrino opportunamente integrati con i dati IVA**. Quando viene utilizzata come riepilogativa dei DDT raggruppati essa deve contenere l'indicazione di numero e data del documento di trasporto o altro documento con cui è stata consegnata la merce; **deve essere emessa e consegnata al cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei documenti di riferimento per i documenti di trasporto**.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica

FATTURE DIFFERITE




Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica


FATTURE DIFFERITE

**CONSEGNA(E)/SPEDIZIONE(I)
DEI BENI NELLO STESSO MESE**



TRASMISSIONE ELETTRONICA AL SDI

**ENTRO LE HH 24.00 DEL GIORNO 15
DEL MESE SUCCESSIVO
ALLA CONSEGNA/SPEDIZIONE**




cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica

FATTURA ACCOMPAGNATORIA



La **fattura accompagnatoria** è un **documento** che possiamo definire **ibrido** in quanto ha contemporaneamente le caratteristiche e gli obblighi di un **DDT** e di una **Fattura Immediata**.


Viene emessa quando vi è **una cessione di beni** che **devono essere trasferiti presso il cliente** e **non può essere utilizzata per fatturare esclusivamente una prestazione di servizi** (in quest'ultimo caso è obbligatorio l'uso della fattura immediata).

Essendo una fattura **conterrà quindi tutti gli elementi IVA** con i relativi riepiloghi per aliquota.

Tuttavia, dovendo anche sostituire il DDT, **conterrà gli elementi relativi al trasporto come il Vettore, il peso, il numero colli, ecc.** Ovviamente gli elementi obbligatori per ognuna delle due tipologie di documenti lo sono anche per la Fattura Accompagnatoria.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C


La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica

FATTURA SEMPLIFICATA



Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo testo dell'**art 21 bis del DPR 633/72 IVA** che introduce la fattura semplificata, che **potrà essere emessa per:**

- le operazioni di ammontare complessivo **non superiore a € 100;**
- le note di variazione ex **art. 26, DPR n. 633/72** (per le quali non scatta il limite dell'importo massimo di euro 100)


La **fattura semplificata** deve **contenere** (almeno) i seguenti dati:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco (vedi nuove regole di numerazione commentate prima);
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito in Italia può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento;
- numero di partita IVA del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- descrizione dei beni o dei servizi ceduti, senza necessità di indicare natura e qualità;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata oppure i dati che permettono di calcolarla;
- per le fatture emesse ai sensi dell'**art. 26 DPR 633/72**, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di gestione della fattura: immediata/differita/accomp. in modalità elettronica

FATTURA SEMPLIFICATA



La **fattura semplificata** non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

- **cessioni intracomunitarie** di cui all'[art. 41 DL 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 ottobre 1993, n. 427](#);
- **operazioni di cui all'art. 21, c. 6-bis, lettera a)**, ovvero cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, c. 1, nn. da 1 a 4 e numero 9, effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE, per le quali l'IVA non va applicata in Italia ex artt. da 7 a 7-septies).

La fattura, anche nella modalità semplificata, **può essere emessa tramite gli apparecchi misuratori fiscali**.


**Circolare n. 18/E del
24.06.2014**

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

AUTOFATTURE

- ☐ OMAGGI
- ☐ AUTOCONSUMO
- ☐ MANCATO RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO
- ☐ REVERSE CHARGE PER ACQUISTI NON RESIDENTI
- ☐ AUTOFATTURA AGRICOLA o ITTICI
- ☐ PER OPERAZIONI TRIANGOLARI CON SAN MARINO
- ☐ PER ACQUISTI DI ORO O ARGENTO INDUSTRIALE
- ☐ PER ACQUISTI DI ROTTAMI, CARTA DA MACERTO, ETC.



File fattura .xml

TipoDocumento:
TD20

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

AUTOFATTURA PER OMAGGI

Per documentare l'omaggio di beni oggetto dell'attività in assenza di rivalsa, l'impresa può scegliere di:

- ☐ emettere una **fattura** con applicazione dell'Iva, senza però addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “**omaggio senza rivalsa dell'Iva ex art. 18 D.P.R. 633/1972**”;
- ☐ emettere un'**autofattura** in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni (prezzo di acquisto o di costo), dell'aliquota e della relativa imposta, specificando altresì che trattasi di “**autofattura per omaggi**”. La stessa può essere:
 - singola per ciascuna cessione (“**autofattura immediata**”);
 - globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“**autofattura differita**”);

L'emissione del DDT, necessaria per avvalersi della fatturazione o autofatturazione differita, è consigliabile anche qualora sia emessa l'autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e provare l'inerenza del costo con l'attività dell'impresa.

- ☐ tenere il **registro degli omaggi**, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

AUTOFATTURA PER OMAGGI

**Beni rientranti
nell'attività propria**

Destinatario dell'omaggio	Iva	
	Acquisto	Cessione
<i>Clienti/ fornitori</i>	Iva detraibile ⁽¹⁾	Operazione imponibile Iva ⁽¹⁾ <div>obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi</div>
<i>Dipendenti</i>	Iva detraibile ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Detraibile se la spesa **non** è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00; rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare ad Iva la cessione gratuita.

⁽²⁾ Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio **rientra** nell'attività propria dell'impresa (C.M. 21.07.1998, n. 188/E). Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**. In tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008; rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.

cmnp formazione


f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

AUTOFATTURA PER OMAGGI

AUTOFATTURA per omaggio di beni la cui produzione o commercio rientra nell'oggetto dell'attività



- Cessione gratuita di beni imponibili ai fini Iva, ai sensi art. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.
- Documento emesso in base alla C.M. 27.04.1973, n. 32/501388.

P C II 1	E A 1 P D 12	CLIENTE ALFA AUTOFATTURA	a	DIVERSI		366,00
			a	MERCI C/VENDITE	300,00	
			a	IVA C/VENDITE	66,00	
		Emessa autofattura n. 339 per omaggio di beni rientranti nell'oggetto dell'attività.				
			31.12			
E A 1 E B 14	P C II 1	DIVERSI	a	CLIENTE ALFA AUTOFATTURA		366,00
		ABBUONI, SCONTI E OMAGGI PASSIVI SU VENDITE			300,00	
		IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO NON DEDUCIBILI FISCALMENTE⁽¹⁾			66,00	
		Giroconto fattura n. 339.				


Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

AUTOFATTURA PER OMAGGI

AUTOFATTURA per omaggio di beni la cui produzione o commercio rientra nell'oggetto dell'attività

TERMINE DI
REGISTRAZIONE



- ✓ **Entro il giorno 15** del mese successivo a quello in cui è stato emesso il **documento di trasporto** e con riferimento al momento in cui l'operazione si considera effettuata.
- ✓ **Nel momento della cessione** se non è stato emesso il **documento di trasporto**, che consente la fatturazione differita.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

AUTOFATTURA AUTOCONSUMO


L'**autoconsumo** si verifica quando alcuni beni o materiali di consumo dell'azienda vanno a far parte del **consumo personale** o **familiare dell'imprenditore**, **oppure** nei casi di "**svuotamento**" dell'impresa per **cessazione attività**.

Poiché queste operazioni sono soggette ad imposizione IVA, deve essere emessa **autofattura** per gli importi dei beni utilizzati al di fuori delle finalità d'impresa.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C


Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

AUTOFATTURA MANCATO RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO



Un **caso molto speciale** è quello rappresentato dalla cosiddetta **Autofattura-Denuncia**. Se dopo 4 mesi dal compimento di una operazione rilevante ai fini IVA non si riceve la relativa fattura si rende necessario emettere autofattura in duplice copia.

Dovranno essere esposti tutti gli elementi della fattura così come la si sarebbe dovuta ricevere e la si dovrà presentare, entro 30 giorni (quindi entro 5 mesi dall'operazione), all'Ufficio IVA di competenza.



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

AUTOFATTURA MANCATO RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO

Art. 6, co. 8 d.Lgs. 471/97

Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.


8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché' non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

- a) **se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, **entro il trentesimo giorno successivo**, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
- b) **se ha ricevuto una fattura irregolare**, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), **entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione**, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

**FATTURA
PRO-FORMA
=
AVVISO DI
PARCELLA**



La **fattura pro forma** è un documento senza alcuna valenza fiscale, utilizzato quando si rende necessario presentare al cliente un facsimile della fattura finale senza incorrere negli obblighi fiscali e mantenendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione, generando tutte le conseguenze per la mancata registrazione dello stesso.


La fattura proforma, non essendo un documento fiscale, segue una sua numerazione a piacere del professionista senza alcun vincolo né di consequenzialità né di come questa numerazione viene fatta né legata alla duplicazione. La **fattura pro forma non genera obblighi** ai fine della **liquidazione IVA** e nemmeno al fine della **determinazione dei ricavi**.

Si tratta di un documento in carta semplice che 'assomiglia' ad una fattura ma riporta in evidenza la dicitura 'Proforma'.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

**FATTURA
PRO-FORMA
per
PAGAMENTO
ANTICIPATO**



Un altro **caso tipico** di uso della fattura pro forma si verifica quando si deve **spedire della merce** ad un **cliente che deve pagare con Bonifico Bancario anticipato**. In questo caso si compila la fattura pro forma per dare al cliente la possibilità di controllare che i prezzi applicati ed il totale corrispondano perfettamente all'ordine effettuato ed avere un documento di appoggio per l'esecuzione del bonifico.


Alla spedizione la **fattura sarà uguale** alla **pro forma presentata per il pagamento con la differenza che questa volta transiterà per il SDI**.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

PARCELLA

La **Parcella**, è il documento fiscale attestante la prestazione di un servizio professionale emesso da un **soggetto appartenente** a una **categoria abilitata** allo svolgimento di attività di libera professione.



In queste rientrano tutti quelli dotati di un **Albo Professionale** come **Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Notai, Avvocati, Architetti, Geometri**, etc.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

FATTURA PROFESSIONISTI

La **Fattura Professionisti**, è il documento fiscale attestante la prestazione di un servizio professionale emesso da tutti quelli che **svolgono attività professionale senza essere iscritti ad un apposito Albo** come ad esempio consulenti informatici, consulenti marketing, grafici pubblicitari etc.


FATTURA PROVVIGIONI

La **Fattura Provvigioni**, è il documento fiscale attestante la prestazione di tutti quelli che invece **svolgono attività di agente di commercio**.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

Le autofatture, gli avvisi di parcelle e le altre tipologie di fatture

FATTURA DI ACCONTO



La **fattura di acconto** è un particolare tipo di documento che **si utilizza quando il cliente paga anticipatamente uno o più importi**: poiché contestualmente all'incasso è obbligatorio emettere la relativa certificazione fiscale (in questo caso la fattura) viene utilizzata la Fattura di Acconto che può contenere una descrizione anche molto semplice senza aver alcun collegamento con il bene o servizio per cui è stata emessa. Questa la rende molto flessibile.

Successivamente, **al momento dell'acquisto reale** da parte del cliente del bene prenotato e di cui ha pagato l'acconto oppure alla conclusione del servizio per cui lo stesso era stato versato, **verrà fatta la fattura definitiva (Accompagnatoria/Immediata/Differita) scontando l'importo già pagato e fatturato ed inserendo i relativi riferimenti alla fattura di acconto.**

In questo modo **nella fattura definitiva** verrà **riportato l'intero valore del bene**, ma dall'imponibile/imposta/netto a pagare verranno detratti gli importi già pagati.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*

Il Reverse Charge

Il Reverse Charge è un meccanismo che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi all'IVA in capo al cessionario e non al cedente come avviene normalmente.

L'obiettivo principale della fatturazione Reverse Charge è evitare le frodi IVA nelle quali A emette fattura a B, A incassa l'IVA da B, sparisce e non versa l'imposta (1° danno all'erario). B ignaro di tutto (oppure è consapevole ma fa finta di ignorarlo) va a chiedere il rimborso dell'IVA, il più delle volte riuscendoci (2° danno all'erario).

se il fornitore è stabilito in un altro Stato UE



la tecnica è sempre quella dell'integrazione;

se il fornitore è stabilito in un Paese extra UE



la tecnica rimane quella dell'autofattura.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*

**OBBLIGO DI
AUTOFATTURAZIONE
DA PARTE DEL
COMMITTENTE
SOGGETTO PASSIVO
NAZIONALE**

❑ Al **committente soggetto passivo nazionale** è imposto l'assolvimento del tributo (in reverse charge) **in tutti quei casi nei quali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi gli enti e le associazioni, anche non soggetti passivi, identificati ai fini dell'IVA.** In tali situazioni il committente operatore IVA nazionale deve pertanto:


- **emettere un'autofattura** in unico esemplare (nel senso che non va spedita alla controparte) nel momento di effettuazione dell'operazione, il cui contenuto è analogo a quello di una classica fattura, evidenziando che si tratta di autofattura per acquisto da non residente;
- effettuare la doppia registrazione della medesima nel registro delle operazioni attive ed in quelli delle fatture passive (o in appositi sezionali) ai fini dell'assolvimento dell'imposta in Italia.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*


**OBBLIGO DI
INTEGRAZIONE
DELLA FATTURA
DA PARTE DEL
COMMITTENTE
SOGGETTO PASSIVO
NAZIONALE**

❑ Al **committente soggetto passivo nazionale** è imposto l'assolvimento del tributo (attraverso l'integrazione del documento) **per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (c.d. "generiche") che sono effettuate nel territorio dello Stato, da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.** In tali situazioni il committente operatore IVA nazionale deve pertanto:

- **integrare la fattura ricevuta**, proveniente dal cedente comunitario, secondo le disposizioni dell'art. 46 del D.L. 331/1993 (integrazione costituita dagli stessi elementi richiesti per le operazioni effettuate in Italia);
- effettuare la doppia registrazione della medesima nel registro delle operazioni attive ed in quelli delle fatture passive (o in appositi sezionali) ai fini dell'assolvimento dell'imposta in Italia, secondo le disposizioni dell'art. 47 del D.L. 331/1993.

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*

CASISTICA	
Acquisti di servizi generali da non residenti <i>extra Ue</i>	Autofattura art.17, co.2
Acquisti di servizi generali da fornitore Ue	Integrazione fattura fornitore Ue (combinato disposto art.17, co.2, DPR n.633/72 e art.46, D.L. n.331/93)
Altri acquisti territoriali da non residenti (servizi speciali o beni)	Autofattura art.17, co.2 quando il fornitore è <i>extra Ue</i>
	Integrazione fattura quando il fornitore è Ue (combinato disposto art.17, co.2, DPR n.633/72 e art.46 D.L. n.331/93)
Acquisti intracomunitari di beni	Integrazione fattura fornitore Ue (art.46, D.L. n.331/93)

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*

Adempimenti	Autofattura Art.17, co.2, DPR n.633/72	Integrazione ex art.17, co.2, D.P.R. n.633/72 e/o art.46, co.1, D.L. n.331/93
Emissione di documenti da parte del cessionario/committente	Sì, in unico esemplare (art. 21, co.5) con obbligo di indicare la dicitura “autofatturazione” (art.21, co.6-ter)	No, si usa la fattura del fornitore
Vantaggi/svantaggi	Tutti i dati devono essere indicati dal cessionario/committente	La maggior parte dei dati sono già contenuti nella fattura emessa dal fornitore (1)

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione delle Fattura da/verso l'estero (bollette doganali)

BOLLA DOGANALE

L'**importazione**, ossia l'acquisto di beni provenienti da un paese extra UE, comporta per l'acquirente nazionale l'assolvimento di **pratiche doganali**, di norma espletate dallo spedizioniere che cura il trasporto.

L'**azienda** a seguito dell'importazione riceve:

- A. **fattura emessa dal fornitore estero**, vistata dalla dogana
- B. **bolla doganale**, che attesta l'assolvimento dell'IVA e dei dazi doganali sull'importazione
- C. **fattura dello spedizioniere**, che addebita, oltre alle sue competenze, il recupero delle somme anticipate in dogana.



Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione delle Fattura da/verso l'estero (bollette doganali)

BOLLA DOGANALE

B

La fattura emessa dal fornitore estero, nella quale, ovviamente, non è esposta IVA, **documenta il costo di acquisto della merce importata** dall'impresa acquirente nazionale.

Ai **fini contabili** la fattura emessa dal fornitore estero **non deve transitare nei registri IVA**, in quanto **la rilevazione dell'IVA assolta sul valore dei beni importati avviene attraverso la registrazione della bolla doganale**. Per questa ragione, in partita doppia, per **registrare la fattura ricevuta dal fornitore estero**, si effettuerà una scrittura che **deve essere riportata esclusivamente nel libro giornale**.

DARE		AVERE	PARZIALI	TOTALE
MERCI c/ACQ.	a	FORNITORE EXTRA UE		10.000

Il documento potrebbe essere emesso in una valuta diversa dall'Euro; in tal caso sarà necessario determinarne il controvalore in Euro applicando, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, DPR 633/72, il cambio vigente alla data di effettuazione dell'operazione, (data della bolla doganale che attesta l'importazione), ovvero, alla data di emissione della fattura. La successiva rilevazione contabile del pagamento del fornitore comporterà necessariamente la realizzazione di un utile/perdita su cambi, determinato dalla differenza tra il cambio vigente alla data di rilevazione dell'acquisto e il cambio vigente alla data di rilevazione del pagamento.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione delle Fattura da/verso l'estero (bollette doganali)

BOLLA DOGANALE

B

Bolla doganale

La bolla doganale è il documento che **attesta l'assoggettamento ad IVA e ai dazi doganali delle merci importate**. Nelle importazioni, infatti, i beni introdotti in Italia sono assoggettati ad IVA alle stesse aliquote vigenti negli scambi nazionali; **l'imposta però non viene indicata sulla fattura del fornitore estero, ma viene calcolata e pagata immediatamente in Dogana, unitamente agli eventuali oneri doganali**.

La Dogana determina l'IVA e i dazi doganali dovuti, calcolandoli su basi imponibili diverse. La registrazione della bolla doganale deve essere effettuata nel registro IVA acquisti e comporterà la creazione di un debito verso un fornitore "fittizio", genericamente denominato "Bolla doganale". il pagamento delle competenze indicate nella bolla doganale (IVA e dazi) viene anticipato dallo spedizioniere

DARE		AVERE	PARZIALE	TOTALE
#	a	BOLLA DOGANALE		12.350
DIRITTI DOGANALI SU ACQUISTI			150	
ACQUISTI EXTRA-UE C/TRANSITORIO			10.000	
IVA C/ACQUISTI			2.200	
BOLLA DOGANALE	a	ACQUISTI EXTRA-UE C/TRANSITORIO		10.000
BOLLA DOGANALE	a	Debiti v/Forn. per spese Anticipate		2.350

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione delle Fattura da/verso l'estero (bollette doganali)

BOLLA DOGANALE

C


Fattura emessa dallo spedizioniere

Se il pagamento dell'IVA e degli oneri in Dogana viene effettuato direttamente dallo spedizioniere, lo stesso provvederà al recupero di tali spese, anticipate in nome e per conto del committente nazionale, includendole nella fattura che emetterà per l'addebito delle sue competenze.

In questo caso la registrazione della fattura di acquisto dello spedizioniere, che va naturalmente inserita nel registro IVA acquisti, comprenderà oltre alla rilevazione del costo relativo al compenso per l'attività di trasporto, l'addebito delle spese anticipate in Dogana

DARE		AVERE	PARZIALE	TOTALE
#	a	Fornitore SPEDIZIONIERE ABBA srl		5.550
Spese di Trasporto			3.000	
IVA C/ACQUISTI			220	
Debiti v/Forn. per spese Anticipate			2.350	

La gestione delle Fattura da/verso l'estero (bollette doganali)

[illegible]

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione delle note di variazioni interne

NOTE DI VARIAZIONE

➤ NOTE DI CREDITO

➤ NOTE DI DEBITO

«ESTERNE»

AVENTI RILEVANZA AI FINI
IVA E DEI REDDITI

«INTERNE»

RILEVANZA AI
FINI IVA E DEI REDDITI

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La gestione delle note di variazioni interne

NOTE DI VARIAZIONE

☐ RETTIFICA DI UNA FATTURA TRANSITATA
(QUINDI EMESSA) DA SDI

☐ RETTIFICA DI UNA FATTURA
SCARTATA DA SDI (QUINDI **NON**
EMESSA)



File fattura .xml


TipoDocumento:

TD04

Nota di Credito

TD05

Nota di Debito



variazione
contabile **valida**
ai soli fini interni
senza
trasmissione SDI



Le procedure operative di fattura elettronica

La gestione delle note di variazioni interne



Esempio

Ipotizziamo l'emissione della **fattura n. 50, datata 31 gennaio 2019**.

Il *file* viene inviato dal soggetto che ha emesso la fattura al Sistema di interscambio in data **2 febbraio 2019**.

A questo punto possono verificarsi due scenari:

Scenario 1: la fattura supera i controlli dello SDI

In questo caso, secondo quanto riportato dal Prov. 30 aprile 2018, il documento si considera emesso alla data indicata sul documento, quindi 31 gennaio 2019.

Scenario 2: la fattura viene scartata dallo SDI

Ipotizziamo che in data 3 febbraio 2019 il soggetto emittente riceve notifica di scarto della fattura n. 50 del 31 gennaio 2019, e dunque di fatto la fattura si considera come non emessa.


Le procedure operative di fattura elettronica

La gestione delle note di variazioni interne



Esempio

Scenario 2 ipotesi 1 (riemissione stessa fattura entro 5 gg)




Le procedure operative di fattura elettronica

La gestione delle note di variazioni interne



Esempio

Scenario 2 ipotesi 2 **SOLUZIONE A**
(emissione nuova fattura stesso sezionale)




Le procedure operative di fattura elettronica

La gestione delle note di variazioni interne



Esempio

Scenario 2 ipotesi 2 **SOLUZIONE b**
(emissione nuova fattura, sezionale S)



Le procedure operative di fattura elettronica

Ricevuta di scarto

Ricevuta di Scarto

Identificativo Sdi: 1065430

Nome File: IT222

Hash: fb12c18e1

Data Ora Ricezione: 2018-06-28T11:07:58.000+02:00

Message Id: 4008662

Lista errori

Codice	Descrizione
00002	Nome file duplicato - Nome file duplicato

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di integrazione delle Fatture Elettroniche (DDT, allegati, Km etc.)

RISOLUZIONE n. 46/E
Del 10.04.2017



DEFINISCE LE MODALITA' PER INTEGRARE LA FATTURA CON
ALTRI ELEMENTI (ALLEGATI)

In particolare, l'istante al momento della ricezione delle fatture e degli altri documenti provvederà a:

1. Numerare progressivamente i documenti in arrivo con un "protocollo di arrivo" formato da serie alfanumeriche ed univoche differenziate a seconda del formato del documento ricevuto:

per i documenti ricevuti in formato cartaceo il protocollo (Z150FFnnnnnnnnnn) sarebbe così composto:

- Z150 prefisso che identifica la società istante;
- FF = sigla identificativa della fattura del fornitore o bolla doganale;
- nnnnnnnnnn = numero progressivo di dieci cifre.

Per i documenti ricevuti in formato Pdf o altri formati digitali il protocollo (Z150FEnnnnnnnnnnn) sarebbe così composto:

- Z150 = prefisso che identifica la società istante;
- FE sigla identificativa della fattura del fornitore o bolla doganale;
- nnnnnnnnnn = numero progressivo di dieci cifre.

Anche la protocollazione avverrà in maniera differente a seconda che il documento sia ricevuto in formato cartaceo o digitale (esempio Pdf):

a) all'arrivo di documenti (fatture e bolle doganali) in formato cartaceo, verrà apposto manualmente sugli stessi detto "protocollo di arrivo". Una volta apposto il protocollo verrà acquisita, tramite apparecchiature elettroniche (scanner), l'immagine dei documenti in questione, provvedendo a cestinare la copia cartacea una volta concluso il processo di conservazione sostitutiva;

Le procedure operative e casi pratici di FE - B2B e B2C

La modalità di integrazione delle Fatture Elettroniche (DDT, allegati, Km etc.)

**RISOLUZIONE n.
46/E
Del 10.04.2017**

b) all'arrivo di documenti in formato Pdf o altri formati digitali, onde evitare la stampa dei documenti in questione, sull'immagine degli stessi verrà direttamente inserito, tramite apposito software, il protocollo di arrivo di cui sopra.

Nel caso di autofatture, ad esempio per servizi prestati da soggetti passivi extra UE nei confronti dell'istante, il protocollo di arrivo verrà apposto sulla fattura del prestatore extracomunitario, che sarà conservata in modalità sostitutiva unitamente all'autofattura emessa dalla società istante ai fini dell'assolvimento dell'IVA.

2. Integrare i documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario/committente (esempio fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in regime di "*reverse charge*"), mediante la predisposizione di un altro documento, che verrà allegato all'immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Detto documento sarà predisposto da un apposito software, che provvederà alla sua conservazione sostitutiva unitamente alla fattura di riferimento, senza che entrambi vengano mai stampati in formato cartaceo.

3. Registrare le fatture di acquisto nel registro IVA mediante assegnazione di un numero progressivo.

4. Annotare nel registro IVA acquisti gli elementi previsti dall'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972 ed il numero del "protocollo di arrivo".

5. Completare la procedura di conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2014.

6. Cestinare i documenti in formato cartaceo una volta completata la procedura di conservazione sostitutiva. ;

cmnp formazione

FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205

- Con **decreto ministeriale** potranno essere elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea.
- Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una **copia** della **fattura elettronica** ovvero in formato **analogico** sarà **messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura**.
- È comunque **copia elettronica** o in formato analogico della fattura.


CONSERVAZIONE ELETTRONICA: Obblighi

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) n.8, L.27.12.2017, n. 205

- Gli **operatori economici** (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono **soddisfatti** per tutte le **fatture elettroniche** nonché per tutti i **documenti informatici** trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.
- I **tempi** e le **modalità** di applicazione della disposizione sono stabiliti con **apposito provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate.
- Con **provvedimento** dell'Agenzia delle dogane sono altresì stabilite le **modalità di conservazione** degli **scontrini** delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205



SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

CIRCOLARE N. 8 /E



Roma, 30 aprile 2018

3 Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni)

L'articolo 1, comma 917 anticipa al 1° luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica.

In quest'ultimo ambito, in attesa di un **successivo documento di prassi** che esamini compiutamente le specifiche problematiche del settore, va segnalato sin da ora che - secondo quanto chiarito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna - la novella recata dal citato articolo 1, comma 917 (cfr. l. 14 lettera b), **troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.**

SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

CIRCOLARE N. 8 /E



Roma, 30 aprile 2018

Esemplificando: se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

Il predetto comma 917, inoltre, prevede l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). In tal senso, nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna, vengono fornite specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione della fattura elettronica, laddove il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvenzione", "DatiRicezione" o "Datifatturecollegate".

SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

CIRCOLARE N.13/E



Roma, 2 Luglio 2018

2.1 CHIARIMENTI IN TEMA DI AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE pag..... 13

Dunque, fermo l'obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell'ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell'esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).

Calando le indicazioni fornite in un **esempio pratico**, si ritiene che **siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale** con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l'imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l'appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

CIRCOLARE N.13/E



Roma, 2 Luglio 2018

2.2 COMMITTENTE CONTROLLATO DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE pag. 14

Deve dunque escludersi che l'obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.

Per l'identificazione di tali ultimi soggetti - PPAA a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione - **si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015.**

SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

CIRCOLARE N.13/E



Roma, 2 Luglio 2018

2.3 AMBITO DI APPLICAZIONE AI CONSORZI pag. 15

In altri termini, l'obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.

È peraltro da escludersi che l'obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.

PUBBLICAZIONI IN USCITA

A cura dello Studio Ass.to CMNP

da *fine Novembre 2018*




dal *24 Maggio 2018*



cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

pierpaolo.ceroli@cmnp.it



**GRAZIE A TUTTI
PER
L'ATTENZIONE
PRESTATA**